



**Riassunto dei risultati dell'indagine conoscitiva
svoltasi dal 19 gennaio al 16 marzo 2015**

relativa

**all'ordinanza che adegua ordinanze in seguito a
novità connesse all'acquis di Dublino/Eurodac**

Indice

1. Riassunto dei risultati dell'indagine conoscitiva.....	3
1.1 Situazione iniziale	3
1.2 Principali adeguamenti connessi al regolamento Dublino III.....	3
1.3 Principali adeguamenti connessi al regolamento Eurodac	3
1.4 Riconoscimento delle decisioni in materia di asilo e di allontanamento degli Stati Schengen e Dublino	3
2. Riassunto dei risultati dell'indagine conoscitiva.....	4
2.1 In generale.....	4
2.2 Principali osservazioni	5
2.2.1 Riconoscimento delle decisioni di allontanamento degli Stati Schengen (art. 83a AP-OASA)5	
2.2.2 Riconoscimento delle decisioni in materia di asilo e di allontanamento degli Stati Dublino (art. 29c AP-OAsi 1)	5
2.2.3 Rafforzamento dei diritti dei minorenni non accompagnati	6
2.2.4 Definizione della famiglia (art. 1a lett. e AP-OAsi 1) e obbligo di ricercare i familiari .11	
2.2.5 Attribuzione cantonale dopo la ripresa della procedura d'asilo conformemente a Dublino (art. 29b cpv. 2 AP-OAsi 1).....	12
2.2.6 Protezione dei dati nel quadro della procedura Dublino	12
2.2.7 Esperti in dattiloscopia (art. 11 AP-OAsi 3 e 87a AP-OASA).....	13
3. Altre osservazioni.....	14
4. Elenco dei partecipanti.....	16

1. Riassunto dei risultati dell'indagine conoscitiva

1.1 Situazione iniziale

Il regolamento (UE) n. 604/2013 e il regolamento (UE) n. 603/2013 del 26 giugno 2013 sono stati notificati alla Svizzera il 3 luglio 2013. Il Consiglio federale ha deciso di accettare il loro recepimento subordinatamente all'espletamento dei requisiti costituzionali della Svizzera. Il Parlamento ha adottato i due regolamenti il 26 settembre 2014. Il termine referendario è scaduto inutilizzato il 15 gennaio 2015.

Il recepimento dei due regolamenti ha richiesto diversi adeguamenti in più ordinanze.

1.2 Principali adeguamenti connessi al regolamento Dublino III

Per garantire un accesso effettivo alla procedura d'asilo, l'articolo 18 del regolamento Dublino III precisa che lo Stato Dublino competente è tenuto a portare a termine l'esame della domanda d'asilo una volta iniziato. Se il richiedente ha ottenuto unicamente una decisione di prima istanza, lo Stato Dublino competente deve garantirgli l'accesso alle vie legali. Queste prescrizioni impongono l'adozione di una nuova disposizione nell'OAsi 1 (art. 29).

È peraltro previsto d'informare la persona di fiducia prima dell'incarcerazione Dublino di un minore non accompagnato (art. 80a cpv. 6 LStr). Il Consiglio federale è altresì chiamato a definire il ruolo, le competenze e le mansioni della persona di fiducia. Proprio in ragione di questa delega legislativa (art. 64 cpv. 5 LStr e 17 cpv. 6 LAsi) s'impongono pertinenti adeguamenti dell'OAsi 1 e dell'OASA. Alcuni adeguamenti riguardano anche l'OTest.

Per maggior chiarezza, è opportuno integrare nell'OTest i rimandi alle nuove disposizioni sulla carcerazione ordinata nel quadro della procedura Dublino (detta in seguito «carcerazione Dublino»).

1.3 Principali adeguamenti connessi al regolamento Eurodac

Tra le principali novità della rifusione del regolamento Eurodac vi è l'introduzione della funzione di esperto in dattiloscopia, incaricato di controllare senza indugio i risultati dei confronti dattiloscopici con la banca dati. Questa novità richiede un adeguamento dell'OAsi 1 e dell'OAsi 3. Anche l'OASA subisce una modifica, giacché occorre definire la subordinazione amministrativa dell'esperto in dattiloscopia, non solo per i confronti dattiloscopici nel settore dell'asilo ma anche per quelli nel settore degli stranieri. Nel secondo caso trattasi di confronti richiesti alla SEM dalle autorità cantonali e riguardanti persone che soggiornano illegalmente in Svizzera. Occorre altresì definire più nel dettaglio le mansioni dell'esperto in dattiloscopia.

Occorre inoltre integrare nell'OAsi 3 e nell'OASA diverse disposizioni relative alla protezione dei dati.

1.4 Riconoscimento delle decisioni in materia di asilo e di allontanamento degli Stati Schengen e Dublino

L'articolo 83a OASA è adeguato per tenere conto della direttiva 2001/40/CE¹. In futuro questa direttiva sarà applicata anche al settore dell'asilo, per cui occorre meglio precisare la procedura e le condizioni per il riconoscimento di queste decisioni degli Stati Dublino, come an-

¹ Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 mag. 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, versione della GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34.

che l'allontanamento eseguito direttamente negli Stati d'origine e di provenienza delle persone interessate. L'OAsi 1 è adeguata conseguentemente.

2. Riassunto dei risultati dell'indagine conoscitiva

In totale sono pervenuti 35 pareri. Tutti i Cantoni (tranne GL) si sono pronunciati sull'avamprogetto, così come otto associazioni (ACES, ACS, FER, privatim, OIM, OSAR, UCS, UNHCR).

Il Cantone GL, il TAF, AM, ASSA e ASUSC si sono espressamente astenuti dall'esprimere un parere.

2.1 In generale

La grande maggioranza dei Cantoni plaudono alle modifiche di ordinanza senza particolari commenti (AG, AI, BE, BL GE, LU, SH, TI, VS, ZH). Altri, pur approvando l'avamprogetto, formulano alcuni commenti in margine a talune disposizioni (BS, GR, JU, NE, OW, SG, SO, SZ, TG, VD, ZG cfr. n. 2.2.).

SZ sottolinea che dovrà adeguare il proprio diritto cantonale, segnatamente per quanto riguarda la persona di fiducia e il nuovo regime di carcerazione Dublino. Per il momento non sa quantificare l'aumento di risorse reso necessario da queste novità. **JU** sottolinea che questi adeguamenti sono il risultato delle basi legali adottate dal Parlamento e che il margine di apprezzamento della autorità consultate è limitato. Rammenta che la nuova carcerazione Dublino complicherà il compito delle autorità. Plaude tuttavia al potenziamento dei diritti dei richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati.

FER, Privatim e UCS rilevano che le proposte sono positive, segnatamente le disposizioni relative ai minorenni non accompagnati, e mirano a ottimizzare la procedura Dublino. **ACS** approva tutte le misure volte a velocizzare le procedure e a sgravare i Comuni.

Secondo **ACES** e **OSAR**, le modifiche d'ordinanza proposte non sono sufficienti per un'attuazione integrale del regolamento Dublino III. In particolare, non è tenuto sufficientemente conto delle esigenze specifiche dei richiedenti minorenni non accompagnati, né dei diritti d'informazione e partecipazione dei richiedenti l'asilo in generale. **ACES** si associa interamente al parere dell'**OSAR**, quindi anche alle sue proposte di modifica circostanziate.

UNHCR valuta positivamente le novità connesse ai diritti dei minori. Intravede tuttavia possibili miglioramenti e formula diverse raccomandazioni (cfr. punti specifici qui sotto).

2.2 Principali osservazioni

2.2.1 Riconoscimento delle decisioni di allontanamento degli Stati Schengen (art. 83a AP-OASA)

SO plaude espressamente alla possibilità, a determinate condizioni, di eseguire l'allontanamento di un richiedente l'asilo o di un altro straniero – in virtù della decisione di allontanamento di uno Stato Dublino passata in giudicato – direttamente nello Stato d'origine. Con ciò è tenuto conto di un'esigenza sorta ormai da anni. Approvazione anche per l'esame dell'ammissibilità, esigibilità e possibilità dell'esecuzione da parte della Svizzera.

GR ritiene che il nuovo articolo 83a OASA non sia applicabile nella prassi. Conformemente al diritto vigente, in caso di riconoscimento di una decisione di allontanamento di un altro Stato Schengen, non è assunta nessuna decisione formale nei riguardi di uno straniero in situazione irregolare. In un siffatto caso, è infatti pronunciata una decisione informale. Il fatto di emanare una decisione impugnabile genera una procedura molto lunga, segnatamente a causa dei rimedi giuridici. Occorre peraltro esaminare l'ammissibilità, esigibilità e possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. **GR** propone di stralciare l'articolo 83a capoverso 2 OA-SA.

NW dichiara che questa disposizione è contraria alla ripartizione odierna delle mansioni tra Cantoni e Confederazione (art. 54 cpv. 1 Cost). I Cantoni non hanno né le risorse né la necessaria competenza per negoziare con i Paesi d'origine in vista di sincerarsi che siano soddisfatte le condizioni per l'allontanamento. L'ordine di allontanamento compete alla SEM (art. 44 LAsi).

VD ritiene che occorra inserire un rimando agli articoli afferenti della LStr oppure precisare nell'articolo stesso la forma della decisione, il termine d'impugnazione e l'effetto sospensivo del ricorso.

OSAR ritiene che i Cantoni non siano in grado di esaminare l'ammissibilità, esigibilità e possibilità dell'esecuzione, giacché non dispongono delle informazioni necessarie. **UNHCR** raccomanda di codificare nelle ordinanze il divieto di respingimento.

GE chiede che la disposizione precisi che i Cantoni emanano una decisione soltanto se, previa verifica, ritengono che l'esecuzione dell'allontanamento nello Stato d'origine o di provenienza sia sempre ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.

«I Cantoni vagliano se l'esecuzione dell'allontanamento nello Stato d'origine o di provenienza è ancora ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In caso affermativo emanano una decisione.»

GE auspica peraltro che le istruzioni LStr (n. 8.5.2.4) siano adeguate e precisino se occorre trasmettere il dossier alla SEM in vista dell'ammissione provvisoria.

2.2.2 Riconoscimento delle decisioni in materia di asilo e di allontanamento degli Stati Dublino (art. 29c AP-OAsi 1)

SZ ritiene che la nuova disposizione accresca la trasparenza. La Svizzera deve dare per acquisito che una decisione in materia d'asilo è stata emanata conformemente al diritto. Si chiede se non sia altresì opportuno dare per acquisito che l'ammissibilità, esigibilità e possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento siano già state esaminate. Se è già stato svolto un esame materiale, l'autorità svizzera dovrebbe limitarsi a un esame semplificato.

ACES e **OSAR** esprimono riserve di fondo riguardo a questa disciplina LAsi (art. 31a cpv. 1

lett. f e 31b LAsi) e ritengono che sia contraria al regolamento Dublino III. Chiedono la codificazione nella LAsi e nell'OAsi 1 di pertinenti garanzie minime (dev'essere possibile refutare la presunzione della mancata qualità di rifugiato; occorre considerare gli eventi con una rilevanza per l'asilo verificatisi nel frattempo; occorre svolgere un'audizione orale).

OSAR auspica in particolare che non siano riconosciute le decisioni di non entrata nel merito per assenza di nuovi motivi in seguito a una decisione materiale. In questo contesto auspica che siano adeguate le basi legali vigenti.

UNHCR raccomanda di codificare a livello d'ordinanza la garanzia del divieto di respingimento.

2.2.3 Rafforzamento dei diritti dei minorenni non accompagnati

FR e **GE** plaudono espressamente alle novità connesse ai diritti dei minorenni non accompagnati rientranti nel settore dell'asilo o degli stranieri. **SG, SO, ACES, OSAR** e **UNHCR**, dal canto loro, plaudono espressamente al rafforzamento dei diritti dei richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati.

ACES e **OSAR** ritengono tuttavia che le modifiche proposte siano troppo poco incisive. **ACES, OIM** e **OSAR** ritengono che una «persona di fiducia» non garantisca le medesime prestazioni di un tutore o rappresentante legale. Nello specifico, non dispone di diritti di rappresentanza legale ai sensi del diritto svizzero.

ACES e **OSAR** ritengono che occorra assolutamente designare un tutore o curatore. **ACES, OIM** e **OSAR** ritengono altresì che, omettendo di designare un rappresentante legale per i minorenni non accompagnati, la Svizzera corra il rischio di mancare ai propri obblighi internazionali (art. 3, 14, 18 e 19 della Convenzione sui diritti del fanciullo).

OIM sottolinea che nei riguardi dei minorenni non accompagnati le misure coercitive vanno considerate unicamente quale ultima ratio.

Secondo **SO**, le nuove disposizioni descrivono con sufficiente chiarezza il mandato della persona di fiducia e pertanto adempiono grosso modo il loro scopo.

FR costata che le mansioni attribuite alla persona di fiducia comportano un ingente onere lavorativo supplementare. A seconda del numero di richiedenti attribuiti al Cantone, le risorse personali disponibili non basteranno per svolgere queste mansioni supplementari. Propone che la Confederazione versi una partecipazione forfettaria alle spese connesse al ruolo della persona di fiducia. **OW** ritiene che la designazione di una persona di fiducia da parte del Cantone comporterebbe oneri finanziari supplementari.

SO dà per acquisito che in futuro le persone di fiducia dovrebbero beneficiare di conoscenze ancor più approfondite dei diversi ambiti giuridici, il che richiederebbe un conseguente perfezionamento. In questo senso vedrebbe di buon occhio, ai sensi di uno sgravio, una formazione coordinata tra Confederazione e Cantoni o addirittura offerta dalla sola Confederazione.

Secondo **SG** l'esecuzione cantonale comporterebbe alcune difficoltà a livello pratico. Non è per esempio chiaro se la persona di fiducia vada soltanto informata oppure debba essere presente al momento della notifica della decisione.

BS e **SW** ritengono che il fatto di nominare una persona di fiducia sin dall'inizio della procedura sia un importante contributo alla garanzia degli interessi del minore. Nel definire ruolo, competenze e mansioni della persona di fiducia, **BS** considera importante garantire il coinvolgimento immediato della persona di fiducia.

ACES, OSAR e UNHCR propongono che ruolo e competenze della persona di fiducia siano adeguati (cfr. formulazione proposta più avanti per gli art. 88a OASA e 7 cpv. 3 OAsi 1). Queste persone non devono soltanto rappresentare i minorenni non accompagnati sotto il profilo giuridico ma anche garantire un'assistenza sociale a tutto campo. Per svolgere queste mansioni, oltre a conoscenze del diritto d'asilo e della procedura Dublino occorrono anche qualifiche socio-pedagogiche connesse alla garanzia degli interessi del minore e conoscenze del diritto in materia di tutela del minore.

OIM e UNHCR ritengono che la definizione delle mansioni della persona di fiducia debba abbracciare anche la determinazione dell'*interesse superiore del minore*. **UNHCR** chiede che l'articolo 7 OAsi 1 sia adeguato conseguentemente e che sia esaminato l'interesse del minore. **ACES e OSAR** considerano che l'entità dell'attività della persona di fiducia debba essere definita in funzione dei bisogni del minore.

Secondo **ACES, OSAR e UNHCR**, l'elenco delle mansioni va considerato soltanto a titolo d'esempio. Occorre peraltro aggiungere la menzione del sostegno nella ricerca di familiari (cfr. ad art. 88a OASA e 7 cpv. 3 OAsi 1). Occorre altresì sincerarsi che la persona di fiducia sia in grado di svolgere le proprie mansioni e ottenga un compenso corrispondente. Deve inoltre trattarsi di una persona indipendente alle autorità.

UNHCR auspica che la persona di fiducia non diventi una specie di *ersatz* delle persone incaricate dell'assistenza o del tutore. Occorre pertanto codificare l'obbligo di nominare quanto prima possibile una persona incaricata dell'assistenza o un tutore.

NW ritiene che le varie forme di tutela e sostegno giuridico esistenti andrebbero elencate, come anche le competenze e le eventuali sovrapposizioni per quanto riguarda le mansioni delle istituzioni coinvolte (consulenza giuridica e rappresentanza legale, istituzioni di soccorso, assistenza giudiziaria, persona di fiducia).

JU sottoscrive agli articoli che definiscono ruolo, competenze e mansioni della persona di fiducia (art. 7 OAsi 1, 88a OASA).

ASM considera impraticabili le nuove disposizioni d'ordinanza connesse al potenziamento dei diritti dei minorenni non accompagnati, giacché ostacolerebbero l'allontanamento.

1) Persona di fiducia nel settore degli stranieri (art. 88a AP-OASA)

SG propone il seguente complemento all'articolo 88a capoverso 3 AP-OASA:

«...gli articoli 73-81 LStr. La persona di fiducia è informata entro 24 ore dall'autorità cantonale competente in merito alla decisione di allontanamento e alla disposizione di misure coercitive.»

BS propone altresì di completare l'articolo 88a capoverso 5 AP-OASA. La competente autorità cantonale deve comunicare senza indugio alle altre autorità cantonali e federali coinvolte e al minorenne non soltanto la nomina di una persona di fiducia, bensì anche *tutte le altre misure tutorie*. Ciò garantirebbe la congruenza materiale con la disposizione parallela (art. 7 cpv. 4 OAsi 1). Si potrebbe parimenti riprendere nell'articolo 88a AP-OASA la formulazione del vigente articolo 7 capoverso 5 OAsi 1, giacché, in linea di massima, l'obbligo di considerare gli aspetti specifici legati alla minore età della persona sentita nel quadro di un'audizione ha la medesima rilevanza nel diritto in materia di stranieri come nel diritto in materia d'asilo.

ZG e ASM ritengono che i casi mirati sono spesso casi di delinquenti (furto) per i quali non è pronunciata nessuna misura coercitiva. Inoltre, spesso i genitori o altri adulti vicini al giovane si fanno vivi e si sincerano della partenza del minore. Trattasi peraltro sovente di giovani in

procinto di raggiungere la maggiore età. **ZG** ritiene pertanto che debba essere possibile astenersi dal nominare una persona di fiducia laddove, grazie a ciò, l'allontanamento possa essere eseguito in maniera più celere.

ZG e **ASM** propongono un nuovo articolo 88a capoverso 6 OASA:

Proposta ASM ad art. 88a cpv. 6

⁶Se un minorenni espressamente non desidera che sia nominata una persona di fiducia e se ciò consente di velocizzare in maniera ragguardevole la procedura di allontanamento, ci si può astenere dal nominare una persona di fiducia.

SZ ritiene che la designazione di una persona di fiducia in luogo di un tutore o curatore per i minorenni non accompagnati nel settore degli stranieri (art. 64 e 64a LStr) sia una soluzione valida e consenta di garantire un'assistenza celere, sgravando al tempo stesso le autorità incaricate di tutelare il minorenne.

NE caldeggia la designazione di una persona di fiducia per il minorenne non accompagnato in situazione irregolare laddove non sia possibile disporre rapidamente una misura tutoria. Il diritto cantonale neocastellano vieta tuttavia la carcerazione amministrativa dei minorenni. **NE** auspica che il capoverso 4 lettera c della presente disposizione dell'OASA menzioni un'assistenza sotto forma di consulenza giuridica.

ACES e **OSAR** propongono che l'articolo 88a AP-OASA sia adeguato in modo che sia richiesta la nomina immediata di una persona incaricata dell'assistenza o di un tutore.

Proposta ACES e OSAR in merito al ruolo e alle competenze della persona di fiducia:

*³ La persona di fiducia deve disporre di conoscenze del diritto in materia di stranieri e del diritto relativo alla procedura Dublino **come anche di qualifiche socio-pedagogiche e di conoscenze del diritto dei minori. È indipendente dalle autorità in materia di asilo e migrazione. Rappresenta, accompagna e sostiene il richiedente l'asilo minorenne non accompagnato nella procedura di allontanamento, comprese le procedure per la disposizione di misure coercitive secondo gli articoli 73–81 LStr...***

⁴ Adempie nello specifico i compiti seguenti:

- a. consulenza **e rappresentanza** nel quadro della procedura di allontanamento e della procedura per la disposizione di misure coercitive;*
- b. sostegno nell'indicazione e acquisizione di mezzi probatori;*
- c. assistenza **segnatamente** nei contatti con le autorità e con le istituzioni sanitarie;*
- d. **sostegno nella ricerca di familiari, fratelli e sorelle, parenti.***

2) Persona di fiducia nel settore dell'asilo (art. 7 AP-OAsi 1)

BS ritiene che la persona di fiducia debba essere in grado di verificare che l'alloggio e l'assistenza corrispondono ai bisogni del minorenne non accompagnato in termini di benessere e sviluppo sociale. Auspica che la Confederazione formuli chiare specifiche standard in questo settore per armonizzare in misura ancor maggiore le prassi cantonali oggi assai divergenti. Occorrerebbe completare in questo senso l'articolo 7 capoverso 3 AP-OAsi 1.

OW plaude alla nomina di una persona di fiducia per i richiedenti minorenni non accompagnati durante la procedura Dublino. Nell'ambito del riassetto del settore dell'asilo, alla stregua di quanto avviene durante la procedura nei centri di registrazione e procedura in essere, **OW** auspica che la Confederazione sia competente sia per la tutela giurisdizionale sia per la

designazione della persona di fiducia sino al termine della procedura, a prescindere dal luogo di soggiorno del richiedente (centro o Cantone). Se un richiedente minorenni è attribuito a un Cantone, quest'ultimo designa un'assistenza le cui mansioni non abbracciano quelle della persona di fiducia.

ZG e ASM chiedono che l'articolo 7 capoverso 2^{ter} OAsi 1 sia adeguato come segue:

«A ogni richiedente l'asilo minorenni non accompagnato è assegnata una rappresentanza legale per l'audizione sommaria secondo l'articolo 26 capoverso 2 LAsi, a meno che l'interessato non vi rinunci espressamente. La rappresentanza legale svolge le mansioni della persona di fiducia.»

ZG non ritiene appropriato designare una persona di fiducia per la prima audizione da parte del Cantone mentre il minorenni ancora soggiorna presso un centro della Confederazione. Propone che durante la permanenza presso i centri della Confederazione la tutela giurisdizionale sia istituita conformemente agli articoli 5 e 25 OTest. La designazione di una persona di fiducia da parte del Cantone deve intervenire soltanto al momento dell'attribuzione cantonale. **ASM** chiede che per la durata della permanenza presso i centri di registrazione e procedura sia applicabile una soluzione analoga a quella prevista per il centro di test di Zurigo. Occorrerebbe prevedere una rappresentanza legale per l'intera durata della permanenza del minorenni presso un centro e sino al termine della procedura Dublino. In caso di attribuzione cantonale, il Cantone designa una persona di fiducia che assume le mansioni del rappresentante legale.

ZG e ASM chiedono che l'articolo 7 capoverso 2^{bis} sia completato come segue:

Il mandato della persona di fiducia termina inoltre con la disposizione di una misura tutoria o con il raggiungimento della maggiore età da parte dell'interessato.

SZ considera che i richiedenti minorenni non accompagnati oggetto di una procedura Dublino dovrebbero rientrare nella sfera di competenza della Confederazione (centri). Laddove occorra svolgere una procedura d'asilo nazionale, le audizioni dovrebbero parimenti svolgersi nel centro della Confederazione e l'interessato dovrebbe essere attribuito successivamente a un Cantone, dopodiché soltanto potrebbe essere designata dal Cantone la persona di fiducia.

SZ chiede che sia aggiunto un nuovo capoverso:

«I richiedenti minorenni oggetto di una procedura Dublino non sono attribuiti a un Cantone e permangono nella sfera di competenza della Confederazione sino al termine della procedura Dublino oppure fino al raggiungimento della maggiore età oppure fino all'avvenuto trasferimento nello Stato Dublino competente.»

Al riguardo, **UR** rileva che le esigenze cui deve soddisfare la persona di fiducia sono molto elevate. Essa deve peraltro essere in contatto con le autorità in ogni fase procedurale. **UR** propone pertanto che i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati non siano attribuiti a un Cantone e che la procedura sia svolta esclusivamente nei centri della Confederazione. I richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati persone sono peraltro poco numerosi e un'attribuzione avrebbe conseguenze finanziarie per i Cantoni.

Conformemente al tenore dell'ordinanza, l'attività della persona di fiducia nella procedura Dublino si estende «fino al trasferimento». **SO** ritiene che la nozione di «fino al trasferimento» presti a interpretazione. Qualora s'intenda affermare che il minorenni debba essere accompagnato in ogni caso dalla persona di fiducia fisicamente fin nello Stato Dublino competente, occorrerebbero risorse difficilmente giustificabili.

NE plaude alla nuova disposizione secondo cui all'inizio della procedura occorre designare una persona cognita di diritto in materia d'asilo e di procedura Dublino. Chiede che l'articolo 7 capoverso 3 lettera c precisi che l'assistenza consiste in una consulenza giuridica, come detto nel rapporto esplicativo.

ACES, OSAR e UNHCR ritengono che l'attività della persona di fiducia debba iniziare, per tutti i minorenni non accompagnati, non già in concomitanza con l'audizione sulle generalità, bensì fin dalla presentazione della domanda d'asilo.

Proposta ACES e OSAR

Art. 7 OAsi 1:

² **Per il richiedente l'asilo minorenne non accompagnato è designato senza indugio un curatore o tutore.** Se non è possibile designare subito dopo l'attribuzione al Cantone un curatore o un tutore, l'autorità cantonale nomina immediatamente una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore oppure fino al raggiungimento della maggiore età.

^{2bis} *L'attività della persona di fiducia inizia con l'audizione sommaria secondo l'articolo 26 capoverso 2 LAsi e si protrae fino al passaggio in giudicato della decisione riguardante la domanda d'asilo. Nella procedura Dublino, l'attività si protrae fino al trasferimento del minore nello Stato Dublino competente e abbraccia anche le procedure di cui agli articoli 76a e 80a LStr.*

³ *La persona di fiducia deve disporre di conoscenze del diritto relativo all'asilo e alla procedura Dublino **come anche di qualifiche socio-pedagogiche e conoscenze del diritto in materia di protezione dei minori.** Accompagna e sostiene nella procedura d'asilo o nella procedura Dublino il richiedente l'asilo minorenne non accompagnato e adempie nello specifico i compiti seguenti:*

- a. consulenza **e rappresentanza** prima delle audizioni e durante le stesse;*
- b. sostegno nell'indicazione e acquisizione di mezzi probatori;*
- c. assistenza **segnatamente** nei contatti con le autorità e con le istituzioni sanitarie;*
- d. **assistenza nella ricerca di familiari, fratelli e sorelle, parenti.***

3) Persone di fiducia nel centro della Confederazione (OTest)

SZ trova logico che la tutela giurisdizionale abbracci anche il ruolo di persona di fiducia per i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati soggiornanti in un centro della Confederazione. Il ruolo della persona di fiducia si estende sull'intera durata della permanenza presso il centro. **SZ** auspica che la tutela giurisdizionale sia garantita fino all'allontanamento effettivo del minorenne dal centro. Se il Cantone è tenuto a designare una persona di fiducia, occorre garantire che i documenti le siano recapitati tramite la consulenza giuridica del centro.

NW ritiene che l'OTest debba prevedere espressamente la procedura relativa alla designazione da parte del Cantone di una persona di fiducia dopo l'erogazione di una decisione di trasferimento Dublino e prima dell'eventuale disposizione di una misura detentiva Dublino.

ACES e OSAR ritengono che il trasferimento dalla rappresentanza giuridica presso il centro a una persona di fiducia nominata dal Cantone al momento del passaggio in giudicato della

decisione non sia legittimo. Per garantire gli interessi del minore per l'intera durata della procedura è importante garantire la continuità della rappresentanza.

Proposta ACES e OSAR

¹ *Ai richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati si applica l'articolo 7 OAsi 1.*

² *L'attività della persona di fiducia secondo l'articolo 7 capoverso 3 OAsi 1 si protrae fino al trasferimento del minorenne nello Stato Dublino competente.*

³ *La rappresentanza giuridica conformemente all'articolo 25 può essere prorogata in via eccezionale, nonostante il passaggio in giudicato della decisione emanata nel quadro della procedura Dublino, qualora il trasferimento del minorenne non accompagnato nello Stato Dublino competente possa essere eseguito entro pochi giorni dal centro della Confederazione.*

2.2.4 Definizione della famiglia (art. 1a lett. e AP-OAsi 1) e obbligo di ricercare i familiari

Conformemente alla modifica proposta, le persone giuridicamente responsabili per i richiedenti l'asilo minorenni e non coniugati sono parimenti considerate alla stregua di familiari.

NW, SO e SZ approvano questa definizione della famiglia giacché logica sotto il profilo umanitario. **SZ** osserva che la definizione è altresì consona alle istruzioni della SEM e alla giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale.

NW, ACES e OSAR propongono che la nozione di famiglia di cui all'articolo 2 lettera g del regolamento Dublino III sia ripetuta nella disposizione d'esecuzione.

Secondo **TG**, dalle esperienze maturate nella prassi emerge che a questo titolo si sono già avute domande d'asilo di minori e di adulti per essi giuridicamente responsabili che però, una volta presentata la domanda, non erano più disposti ad assumersi questa responsabilità. Pertanto occorre accertare con molta cura la questione della responsabilità giuridica. Sempre secondo **TG** si deve dare per acquisito che i Paesi in cui tale responsabilità giuridica sia chiaramente documentata sono rari, il che rischia di creare collisioni con il diritto svizzero.

TG solleva peraltro anche i quesiti seguenti: l'adulto che si assume la responsabilità giuridica del minore deve disporre di una speciale autorizzazione per alloggiare il giovane sotto il proprio tetto? Come si presenta la situazione sotto il profilo delle misure tutorie?

ACES, OSAR e UNHCR propongono, da un lato, di adeguare le definizioni delle nozioni di «famiglia» e «parenti». Propongono altresì di menzionare all'articolo 22 capoverso 1 OAsi 1 i fratelli e sorelle nonché i parenti ai sensi degli articoli 1 lettere g e h e 8 paragrafo 1 del regolamento Dublino.

Dall'altro lato, **ACES, OSAR e UNHCR** propongono di prevedere che il richiedente minorenne non accompagnato sia attribuito al medesimo Cantone in cui soggiornano i membri della sua famiglia (sempreché ciò sia nel suo interesse) e questo non soltanto nel quadro della procedura Dublino ma anche della procedura d'asilo nazionale. Raccomandano altresì l'introduzione di una disposizione in virtù della quale siano intrapresi quanto prima possibile i passi necessari per raggiungere parenti del minorenne non accompagnato residenti in altri Stati membri, sempreché ciò sia nel suo interesse.

2.2.5 Attribuzione cantonale dopo la ripresa della procedura d'asilo conformemente a Dublino (art. 29b cpv. 2 AP-OAsi 1)

Secondo il nuovo capoverso 2 dell'articolo 29b OAsi 1, se un richiedente l'asilo è stato assegnato a un Cantone nel corso di una precedente procedura d'asilo, tale Cantone è competente anche in caso di ripresa della procedura d'asilo. La disposizione si riferisce alle persone la cui procedura terminata – per ritiro della domanda o per passaggio alla clandestinità – va successivamente ripresa.

Secondo **TG**, il permanere della competenza presso il medesimo Cantone anche in caso di ripresa della procedura non s'impone e scaturisce peraltro da un ragionamento erraneo. In questo modo si consente infatti a una persona che ha ritirato la propria domanda d'asilo o è passata alla clandestinità di risistemarsi nell'ambiente che ha lasciato. **TG** propone pertanto che in caso di ripresa della procedura, l'attribuzione cantonale sia decisa a prescindere dal Cantone originariamente competente.

All'opposto, **SO**, **SZ** e **OSAR** sono favorevoli alla disposizione. **SO** e **SZ** la trovano logica e fautrice di chiarezza, a livello pratico, sia in termini di avanzamento della procedura sia in termini di ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantone. Plaudono espressamente alla chiarezza per quanto riguarda la prassi dei Cantoni.

2.2.6 Protezione dei dati nel quadro della procedura Dublino

BS e **SO** plaudono alle proposte modifiche dell'OAsi 3 per quanto concerne la comunicazione dei dati a uno Stato Dublino.

1) Comunicazione dei dati allo Stato Dublino competente (art. 6b cpv. 2 AP-OAsi 3)

Secondo **BS**, l'articolo 6b capoverso 2 AP-OAsi 3 considera segnatamente la necessità di proteggere in particolar modo i dati personali sensibili, ovvero l'obbligo di tutelare i diritti della personalità del richiedente l'asilo. **BS** propone di integrare la disposizione precisando che i dati e le informazioni sullo stato di salute fisica e mentale del richiedente l'asilo possono essere comunicati unicamente tra personale delle professioni sanitarie ai fini dell'assistenza o del trattamento medico. Con ciò tutti i presupposti per la comunicazione dei dati sarebbero codificati in un'unica disposizione, il che agevolerebbe l'attuazione del diritto.

SO esprime incomprensione per il divieto di inoltrare ai Cantoni le informazioni fornite alla Svizzera dallo Stato di destinazione. I Cantoni, infatti, sono competenti per la persona fisicamente presente sul loro territorio e a tale titolo sono chiamati a fornire la necessaria assistenza. Pertanto **SO** propone di riesaminare la questione.

ZG avanza diverse proposte di modifica squisitamente redazionali. Auspica altresì che l'esempio del telefax sia stralciato dal rapporto esplicativo e che il segreto medico garantito dal personale che tratta i dati figuri nell'OAsi 3.

OIM osserva che la disposizione menziona unicamente lo stato di salute fisico o mentale della persona. Ora, prima del trasferimento lo Stato Dublino dovrebbe essere informato anche di eventuali indizi secondo cui la persona sarebbe stata vittima della tratta di esseri umani o di altri crimini, in Svizzera o altrove. Propone pertanto di completare la disposizione mediante il testo seguente:

«nonché riguardanti il fatto che la persona è stata vittima della tratta di esseri umani o di altri crimini, affinché lo Stato Dublino competente possa adottare i provvedimenti necessari onde garantire la sicurezza del richiedente.»

VD sottolinea la probabile assenza di una norma identica nel settore degli stranieri. **GE** plaude alla disposizione proposta, la quale codifica le modalità di scambio delle informazioni previste dal regolamento Dublino III.

JU troverebbe utile precisare che l'eventuale opposizione del richiedente alla comunicazione dei dati riguardanti la sua salute non costituirebbe un impedimento al trasferimento.

ACES e **OSAR** chiedono di meglio precisare alcuni punti. Ritengono per esempio opportuno rimandare all'articolo 31 paragrafo 1 del regolamento Dublino III e indicare che i dati medici di cui all'articolo 32 paragrafo 1 del regolamento Dublino III sono comunicati a soli fini medici. Ritengono peraltro che per raccogliere tutte le informazioni richieste in termini di impedimenti all'allontanamento Dublino occorra un colloquio personale. Chiedono altresì che gli interessati siano informati in merito a quali dati che li riguardano sono comunicati ad altri Stati Dublino.

2) Diritto d'accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati in Eurodac (art. 11a AP-OAsi 3)

BS e **JU** plaudono alla norma proposta per quanto riguarda il diritto d'accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati in Eurodac. **JU** approva parimenti le disposizioni relative alla responsabilità legata al funzionamento di Eurodac, alla vigilanza sui dati e alla sicurezza degli stessi.

Per motivi di chiarezza, **BS** propone di completare il capoverso 1, ovvero il capoverso 3. Si tratta, da un lato, di precisare che le persone possono far valere il loro diritto di accesso, rettifica e cancellazione dei dati in Eurodac e devono prestarsi al rilevamento dattiloscopico conformemente al regolamento Eurodac (art. 29 par. 9 regolamento Eurodac; cfr. pag. 14 del rapporto esplicativo). Dall'altro, occorre precisare che la registrazione delle domande d'informazione dev'essere effettuata conformemente al regolamento Eurodac. **NW** e **ZG** propongono di riformulare il capoverso 1 in modo che il richiedente debba produrre i dati necessari alla propria identificazione (impronte digitali). Ritengono altresì che la disposizione debba menzionare il rilevamento e la cancellazione delle impronte digitali.

ACES e **OSAR** trovano che le modalità del diritto d'accesso ai dati di Eurodac sono molto esigenti.

2.2.7 Esperti in dattiloscopia (art. 11 AP-OAsi 3 e 87a AP-OASA)

BS ritiene che i dati di Eurodac debbano poter essere comunicati esclusivamente ai servizi *autorizzati*. Per evitare quanto più possibile eventuali incertezze a livello di attuazione successiva del diritto, **BS** raccomanda di utilizzare nozioni identiche nel testo dell'ordinanza e nel rapporto esplicativo. La problematica riguarda gli articoli 11 capoverso 2 AP-OAsi 3 e 87a AP-OASA, ovvero le pagine 13 e 16 del rapporto esplicativo.

BS e **JU** plaudono sia alla nuova funzione di esperto in dattiloscopia, sia alla proposta di affidare il compito ai Servizi AFIS DNA dell'Ufficio federale di polizia.

Anche **GE** e **FER** approvano espressamente la messa in campo di un servizio di esperti in dattiloscopia per verificare i risultati provenienti da Eurodac.

ACES e **OSAR** chiedono che vengano rispettati i principi della protezione dei dati, segnatamente a fronte del fatto che talune delle mansioni previste sono assicurate da fedpol.

3. Altre osservazioni

ACES e **OSAR** chiedono lo stralcio dell'accertamento, con l'aiuto di metodi scientifici, dell'età del richiedente l'asilo, giacché non conforme al principio di proporzionalità e troppo invasiva per quanto riguarda la sfera intima dell'interessato. **UNHCR** auspica che si ricorra alla verifica dell'età dei minorenni soltanto quale ultima ratio in presenza di indizi secondo cui l'interessato non ha raggiunto i 18 anni.

ACES, **OSAR** e **UNHCR** auspicano l'introduzione a livello d'ordinanza di un obbligo per i collaboratori della SEM di partecipare a una formazione o istruzione adeguata in vista della garanzia degli interessi, da un lato, e la realizzazione di tale obbligo nella prassi, dall'altro.

ACES, **OSAR** e **UNHCR** raccomandano inoltre che gli obblighi in termini di informazione specifici alla procedura Dublino siano codificati a livello esecutivo e attuati efficacemente. I richiedenti vanno per esempio informati quanto prima possibile in merito alla procedura Dublino tramite i promemoria elaborati dalla Commissione europea.

ACES, **OSAR** e **UNHCR** chiedono altresì che sia codificato nell'OAsi 1, e realizzato conseguentemente nella prassi, anche l'obbligo di un colloquio personale riguardante Dublino.

ACES e **OSAR** propongono di istituzionalizzare l'esame degli interessi del minore tramite l'intervento di un servizio specializzato. Chiedono altresì che l'articolo 7 capoverso 1 OAsi 1 codifichi un esame indipendente degli interessi del minore.

ACES e **OSAR** chiedono che l'ammissione provvisoria in Svizzera sia considerata alla stregua della protezione sussidiaria europea. Pertanto propongono d'inserire un nuovo, pertinente capoverso nell'articolo 29a OAsi 1. Chiedono altresì che alcuni adeguamenti della LAsi già entrati in vigore siano riveduti nell'ottica dell'accesso a una consulenza giuridica per le persone oggetto di una procedura Dublino. Nel quadro della revisione della LAsi in corso, occorre per esempio considerare il principio secondo cui lo Stato deve concedere un accesso effettivo alla consulenza giuridica e alla tutela giurisdizionale. Occorre altresì adeguare conseguentemente l'articolo 110a LAsi, contenente una disciplina speciale per la concessione del gratuito patrocinio in procedura d'asilo, dalla quale tuttavia i casi Dublino sono espressamente esclusi.

ACES e **OSAR** chiedono inoltre l'istituzionalizzazione a livello esecutivo della possibilità del «trasferimento volontario» (OAsi 1 e OASA). Infine, auspicano che nelle ordinanze sia inserito un riferimento a determinati articoli della Direttiva sull'ammissione (art. 9, 10 e 11 della direttiva 2013/33/UE) per quanto riguarda le condizioni di carcerazione Dubino.

ACES e **OSAR** osservano inoltre che, conformemente alla sentenza CGUE MA, BT, DA v. UK del 6.6.2013 (C-648/11), i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati non dovrebbero, in linea di principio, essere trasferiti. La loro domanda andrebbe invece trattata nello Stato in cui hanno presentato l'ultima domanda d'asilo oppure in cui soggiornano (sempreché non abbiano familiari, fratelli, sorelle o parenti in un altro Stato Dublino).

BS ritiene che il rapporto esplicativo è impreciso per quanto riguarda l'entità della dichiarazione di presa in carico e dei motivi della sua scadenza (pag. 19). Conformemente al tenore dell'articolo 8 capoverso 3 AP-OEV, gli obblighi dovrebbero cessare soltanto dopo lo scadere

del termine di 12 mesi dall'entrata. **BS** plaude all'intenzione di sostituire il riferimento alla data dell'entrata in Svizzera mediante un riferimento alla data dell'entrata nello spazio Schengen.

SO vede di buon occhio che l'ordine di carcerazione in procedura Dublino nell'ambito della fase di test possa ora essere impartito soltanto dal Cantone. Trattasi infatti di una competenza che con ogni evidenza spetta al Cantone e che ha dato buoni risultati nella prassi.

4. Elenco dei partecipanti

Cantoni

AG	Argovia
AI	Appenzello Interno
AR	Appenzello Esterno
BE	Berna
BL	Basilea Campagna
BS	Basilea Città
FR	Friburgo
GE	Ginevra
GR	Grigioni
JU	Giura
LU	Lucerna
NE	Neuchâtel
NW	Nidvaldo
OW	Obvaldo
SG	San Gallo
SH	Sciaffusa
SO	Soletta
SZ	Svitto
TG	Turgovia
TI	Ticino
UR	Uri
VD	Vaud
VS	Vallese
ZG	Zugo
ZH	Zurigo

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

UCS	Unione delle città svizzere
ACS:	Associazione dei Comuni svizzeri

Associazioni mantello nazionali dell'economia

FER	Fédération des Entreprises Romandes
-----	-------------------------------------

Altre organizzazioni interessate (conferenze e associazioni, istituzioni di soccorso e organizzazioni per i rifugiati, Chiese, organizzazioni economiche e associazioni professionali, servizi per stranieri con contratti di prestazione e organizzazioni interessate)

ACES	Aiuto delle Chiese evangeliche svizzere
OIM	OIM, Berna
CDDGP	Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali di giustizia e polizia
privatim	gli incaricati svizzeri della protezione dei dati
OSAR	Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati
UNHCR	United Nations High Commissioner for Refugees
ASM	Associazione dei servizi cantonali di migrazione

Hanno rinunciato a prendere posizione

GL	Glarona
TAF	Tribunale amministrativo federale
AM	Associazione svizzera dei magistrati

ASUSC
ASSA

Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile
Associazione svizzera dei servizi degli abitanti